

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26234** del Registro di Segreteria, promosso da Z. P., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Ruggeri, presso il cui studio sito in Oristano, Via Eleonora, nr. 14, ha eletto domicilio, avverso l'INPS, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 18.11.2025, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Paolo Ruggeri e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Interno quale Ispettore capo della Polizia di Stato, collocato a riposo il 23.04.2013 per infermità, in funzione dell'accertamento compiuto dalla C.M.O. di Cagliari con verbale del 25.03.2013, lamenta la mancata concessione della pensione privilegiata in funzione di alcune infermità da cui il medesimo risulta affetto, già giudicate dipendenti da causa di servizio con i provvedimenti degli Organi medico-legali allegati al gravame.

Dagli atti risulta che parte attrice ha presentato all'INPS, in data 01.07.2013, domanda di pensione privilegiata per le seguenti infermità: "SPONDILODISCOARTROSI CERVICALE CON SOFFERENZA NEURO RADICOLARE", "SPONDILOSI LOMBARE" e "DUODENITE CRONICA", ritenendo che le menzionate patologie, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, scrutinate singolarmente e/o in cumulo tra loro, debbano essere ascritte alla 8^a categoria della Tabella A o ad altra categoria più favorevole. A seguito dei diversi solleciti inoltrati nel corso degli anni dal ricorrente per la definizione della sua domanda, l'INPS dapprima rispondeva in data 04.09.2018 evidenziando di avere richiesto al Ministero dell'Interno la documentazione necessaria, e successivamente, con P.E.C. del 04.11.2022, comunicava a parte attrice come al fine di procedere alla valutazione del caso fosse indispensabile una nuova visita presso la competente C.M.O., che l'Istituto previdenziale si riprometteva di disporre immediatamente; con P.E.C. del 20.12.2022 l'interessato avanzava nuovamente istanza per l'attribuzione della pensione privilegiata.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa del ricorrente ha dedotto, in funzione di articolate e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, l'estrema gravità delle condizioni di salute del proprio assistito, affetto dalle plurime ed invalidanti infermità sopra indicate, tutte dipendenti da causa di servizio, che integrano certamente le condizioni per la concessione della pensione privilegiata; al riguardo, il legale ha chiesto, in via principale, il riconoscimento del diritto alla concessione del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio per effetto dell'ascrivibilità a categoria, anche per cumulo, delle patologie oggetto dell'istanza in parola, con decorrenza dalla data del collocamento in congedo, oltre alla corresponsione degli arretrati nelle more maturati comprensivi di rivalutazione ed interessi; in subordine, il patrocinatore ha chiesto la liquidazione dell'Indennità "una tantum" previa verifica in merito all'ascrivibilità delle affezioni sofferte, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, alla Tabella B, nonché, previa verifica della riconducibilità a causa di servizio anche dell'infermità "PERIATRITE SCAPOLO OMERALE DX e SX", il pagamento della medesima Indennità oltre accessori previsti.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 06.02.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato evidenziando di avere trasmesso alla sede INPS di Oristano, competente per l'emissione del provvedimento, tutta la documentazione necessaria per la definizione della domanda presentata dal ricorrente con note del 16.12.2013, 14.02.2018 e 24.10.2018; ha chiesto, pertanto, l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva in ordine all'adozione dell'atto conclusivo.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con memoria depositata il 03.03.2025, in cui, dopo avere eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale, ha evidenziato che il relativo procedimento non risulta ancora definito, poiché allo stato non sussistono i presupposti per individuare la categoria tabellare di ascrivibilità delle predette patologie sofferte dal ricorrente.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa inammissibile.

In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'estromissione dal giudizio del Dicastero della Difesa, per difetto di legittimazione passiva.

Venendo quindi alla disamina della questione devoluta alla cognizione della Sezione, preme osservare che il gravame presentato dal ricorrente si rivela, allo stato, palesemente inammissibile poiché l'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento, in particolare l'INPS, non si è ancora espressa in ordine all'istanza di pensione privilegiata presentata dall'interessato, come emerge in modo icastico dal tenore della comparsa di costituzione dell'Istituto previdenziale. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, parte attrice non si duole di un provvedimento di reiezione della domanda inoltrata per l'attribuzione della pensione privilegiata, che finora non è intervenuto, bensì della circostanza che la medesima non sia stata ancora evasa nonostante il lungo tempo trascorso, ma evidentemente quest'ultima evenienza enfatizzata dalla difesa e dal carattere oggettivo e pacifico non integra tuttavia la figura del silenzio rigetto impugnabile, posto che il procedimento in rassegna deve comunque essere definito sempre con un atto espresso; la conclusione nei termini previsti dall'ordinamento del procedimento amministrativo volto all'emanazione del

provvedimento in materia di pensione privilegiata, di accoglimento o di rigetto, all'esito della relativa istruttoria di carattere tecnico, esula completamente dalla cognizione di questa Magistratura contabile e spetta, semmai, sul punto specifico della definizione del procedimento, al competente Giudice amministrativo, nell'ottica del ricorso avverso il silenzio inadempiamento di cui all'articolo 117 del C.P.A., né la Sezione potrebbe sollecitare o compulsare l'Amministrazione affinché adotti tempestivamente il provvedimento finale, non rientrando siffatte azioni nelle prerogative demandate a questa Corte dei Conti. Del resto, la disposizione contemplata dall'articolo 153, comma 1, lettera b), del Codice di giustizia contabile è di notevole chiarezza e non lascia spazio a dubbi esegetici, laddove prevede che il ricorso è inammissibile quando "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa"; la formulazione testuale della norma "si sia provveduto" richiama certamente, secondo una piana e palmare attività ermeneutica, l'avvenuta emanazione del provvedimento da parte della competente Amministrazione inerente al bene della vita richiesto dal pensionato, non essendo quindi sufficiente per attivare la tutela giudiziale dinanzi alla Magistratura contabile la mera proposizione dell'istanza in sede amministrativa ed il lungo tempo trascorso dal suo deposito.

In definitiva, il ricorso potrà essere riproposto allorquando verrà emanato dall'Amministrazione un provvedimento che non soddisfi, integralmente o parzialmente, le istanze formulate dall'interessato per l'attribuzione della pensione privilegiata vitalizia.

Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso sulla base di una questione pregiudiziale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il ricorso proposto da Z. P. inammissibile.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 20/11/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)